

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA

OSAII - Osservatorio degli Spazi Amministrativi Italiani e Internazionali**(dalle Autonomie territoriali agli Enti Locali)**

Convenzione per l'istituzione del Centro Interuniversitario tra:

- l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", con sede e domicilio fiscale in Via Chiatamone 61/62, Via Partenope 10/A - 80121 - Napoli (NA), codice fiscale n. 00297640633, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Roberto Tottoli, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;
- l'Università degli Studi di Trento, con sede e domicilio fiscale in Trento (TN) via Calepina, 14 - 38122 - codice fiscale e p. iva n. 00340520220, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Flavio Deflorian, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;
- l'Università di Roma LUMSA Libera Università Maria Ss. Assunta con sede e domicilio fiscale in Roma via della Traspontina, 21 - 00193, codice fiscale n. 02635620582 p.iva. 01091891000, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Francesco Bonini, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

si conviene e si stipula quanto segue:

Le Università indicate in epigrafe, rappresentate dai Rettori che sottoscrivono la presente intesa, convengono di costituire il Centro Interuniversitario di Ricerca "OSAII - Osservatorio degli Spazi Amministrativi Italiani e Internazionali (dalle Autonomie territoriali agli Enti Locali)" nel seguito anche "Centro" al fine di gestire quelle iniziative comuni riguardanti attività di

ricerca, didattica, formazione, aggiornamento professionale e fornitura di
servizi, attraverso l'apporto congiunto offerto dalle discipline impartite
nelle Università afferenti.

Il Centro è un'entità organizzativa che non ha soggettività giuridica e il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono da ritenersi, nella loro interezza, quale Statuto del Centro.

Art. 1 - Scopo del Centro

1. Il Centro, anche in collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, intende costituire un luogo di ricerca e di incontro interdisciplinare. Il Centro promuove e realizza ricerche, iniziative di terza missione e fornitura di servizi a enti pubblici e privati, formazione e attività didattiche, nel campo degli studi interdisciplinari in: geografia politico-amministrativa, geografia politica, storia delle istituzioni, diritto, sociologia, statistica ed economia politica, organizzazione storica e politica del territorio, *digital humanities* e *digital knowledge*, finalizzato all'analisi dell'organizzazione storica e della politica del territorio.

2. Il Centro si propone i fini di:

- promuovere, sostenere e coordinare iniziative scientifiche e ricerche ap-
plicate coerentemente con gli argomenti proposti dal Centro;

	ricerca, didattica, formazione, aggiornamento professionale e fornitura di	
	servizi, attraverso l'apporto congiunto offerto dalle discipline impartite	
	nelle Università afferenti.	
	Il Centro è un'entità organizzativa che non ha soggettività giuridica e il	
	cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono da ritenersi, nella	
	loro interezza, quale Statuto del Centro.	
	Art. 1 - Scopo del Centro	
	1. Il Centro, anche in collaborazione con altri centri, istituti ed enti	
	pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, nel rispetto	
	delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, intende	
	costituire un luogo di ricerca e di incontro interdisciplinare. Il Centro	
	promuove e realizza ricerche, iniziative di terza missione e fornitura di	
	servizi a enti pubblici e privati, formazione e attività didattiche, nel	
	campo degli studi interdisciplinari in: geografia politico-amministrativa,	
	geografia politica, storia delle istituzioni, diritto, sociologia, stati-	
	stica ed economia politica, organizzazione storica e politica del territo-	
	rio, <i>digital humanities</i> e <i>digital knowledge</i> , finalizzato all'analisi	
	dell'organizzazione storica e della politica del territorio.	
	2. Il Centro si propone i fini di:	
	• promuovere, sostenere e coordinare iniziative scientifiche e ricerche ap-	
	plicate coerentemente con gli argomenti proposti dal Centro;	

	• favorire lo scambio di informazioni e di materiali tra le Università aderenti al Centro e altri Dipartimenti universitari, Fondazioni ed Enti pubblici e privati nazionali e internazionali;	
	• sviluppare iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che internazionale;	
	• elaborare progetti comuni finalizzati anche alla partecipazione a bandi di finanziamento nazionali, europei e internazionali;	
	• realizzare pubblicazioni scientifiche e prodotti della ricerca sugli argomenti proposti dal Centro;	
	• favorire e promuovere la messa in atto di accordi interuniversitari con istituzioni nazionali e internazionali e organizzare attività, anche in partenariato, con organismi e centri culturali, sociali e di ricerca extra-universitari;	
	• dare ampia diffusione, presso i propri associati e referenti, alle iniziative scientifiche e formative su argomenti pertinenti e ritenuti di alto interesse scientifico;	
	• offrire supporto informativo alle amministrazioni locali e centrali, alle autonomie istituzionali (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni) agli enti e alle amministrazioni funzionali, creando un polo organico di documentazione e un network strutturato fra i diversi enti, al quale essi potranno far riferimento ed essere supportati per pervenire a scelte operative;	

	• valorizzare la ricerca e il capitale culturale presente nella pluralità dei contesti locali alle varie scale, che forniscano ad amministratori e policy maker un adeguato sostegno tecnico e un bagaglio di conoscenze specialistiche sui temi del rapporto tra amministrazioni pubbliche e territorio; • intraprendere ogni altra iniziativa atta a perseguire gli scopi statutari.	
	3. Il Centro promuove iniziative culturali e scientifiche, organizza incontri di docenti e ricercatori attivi nelle Università Italiane, individua gli eventuali coordinamenti delle ricerche scientifiche nel suddetto campo di studi in Italia e svolge attività di ricerca anche con la collaborazione di docenti e ricercatori universitari di altre università nazionali e internazionali e personalità di alta qualificazione scientifica o professionale.	
	4. Ogni attività svolta dal Centro non sarà sovrapponibile o concorrenziale con le attività svolte dai Dipartimenti degli Atenei aderenti.	
	5. Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università aderenti in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibile per i progetti.	
	Art. 2 - Sede del Centro	
	1. Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi e organizzativi, presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale (Largo S. Giovanni Maggiore, 30, 80134, Napoli)".	

	2. Le attività proprie del Centro saranno svolte presso le sedi delle Univer-	
	sità contraenti articolandosi in base ai piani e ai programmi elaborati	
	dal Consiglio Direttivo di cui ai successivi artt. 6 e 7.	
	3. Per le proprie attività il Centro potrà avvalersi delle apparecchiature e	
	del personale che Istituti e Dipartimenti delle Università convenzionate,	
	compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione per gli	
	scopi del Centro.	
	4. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Uni-	
	versità aderenti.	
	5. I profili organizzativi ed economici degli spazi e delle attrezzature	
	messi a disposizione da parte degli Atenei aderenti al Centro saranno di-	
	sciplinati da apposito Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 7,	
	comma 3, lett. j).	
	Art. 3 - Attività del Centro	
	1. Il Centro persegue i propri scopi:	
	• curando la realizzazione di servizi tecnologici;	
	• curando la diffusione dell'informazione sulle ricerche condotte e sulle	
	iniziative culturali promosse, anche mediante l'utilizzo, sotto la re-	
	sponsabilità del Direttore, di strumenti di carattere telematico e mul-	
	timediale;	
	• organizzando corsi, seminari e convegni;	
	• promuovendo e coordinando le attività dei ricercatori;	

	• proponendo specifici progetti di ricerca fondamentale, applicata e finalizzata;	
	• promuovendo la formazione di ricercatori nel settore.	
	Art. 4 - Personale aderente al Centro e collaborazioni specialistiche esterne	
	1. I professori e ricercatori delle Università convenzionate, anche in quiescenza, che svolgono ricerca nel campo degli studi e delle ricerche correlate agli interessi del Centro, possono richiedere, nel rispetto delle formalità previste dalla disciplina del proprio ateneo, di entrare a far parte del Centro inoltrando domanda al Direttore dello stesso, che è tenuto a sottoporre la richiesta al Consiglio Direttivo.	
	2. Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.	
	3. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, il Centro potrà avvalersi di collaborazioni esterne secondo la normativa vigente in materia. Gli incarichi saranno conferiti e stipulati con le modalità previste dal regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro.	
	4. Possono aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi, professionisti ed esperti di chiara fama, sia italiani che stranieri, non appartenenti agli Atenei aderenti, che svolgono attività di ricerca scientifica nei settori e ambiti di interesse del Centro e che ne facciano motivata richiesta. Tali soggetti possono far parte del Comitato Scientifico, ma non del Consiglio Direttivo.	

	5. Il Centro può altresì stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati	
	aventi a oggetto attività correlate agli interessi del Centro, sia a titolo	
	gratuito che oneroso.	
	Art. 5 - Organi del Centro	
	1. Sono Organi del Centro:	
	a. Il Direttore.	
	b. Il Consiglio Direttivo.	
	c. Il Comitato Scientifico.	
	Art. 6 - Il Direttore	
	1. Il Direttore del Centro rappresenta il Centro nei rapporti con i terzi e	
	ne è responsabile.	
	2. Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio Direttivo tra i professori	
	e i ricercatori di ruolo facenti parte del Consiglio stesso. La votazione	
	è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi di-	
	ritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti. La	
	sua nomina viene formalizzata con Decreto del Rettore della Università	
	ospitante la sede amministrativa.	
	3. Il Direttore dura in carica un triennio, rinnovabile per una sola volta	
	consecutiva.	
	4. Al termine del mandato e nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi	
	di far parte del Centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni	
	per un periodo superiore a sei mesi il vicedirettore provvede ad indire	

	nuove elezioni, da svolgersi entro 2 mesi, svolgendo le attività di ordi-	
	naria amministrazione qualora non sia stato nominato un vicedirettore.	
	5. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:	
	a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle rela-	
	tive delibere;	
	b) vigila sull'osservanza della presente Convenzione istitutiva e della nor-	
	mativa vigente;	
	c) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le re-	
	lative attribuzioni;	
	d) sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo:	
	i.il programma triennale di sviluppo,	
	ii.il piano annuale di attività,	
	iii.i documenti contabili correlati alla programmazione,	
	iv.la relazione annuale complessiva che comprende una relazione sui risul-	
	tati scientifici sulla base della documentazione relativa all'attività	
	scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca e una	
	relazione sulla situazione economico-finanziaria, sulla base dei dati	
	contabili-amministrativi e dei consuntivi inviati dal Dipartimento Sede	
	amministrativa, evidenziando eventuali eventi che hanno rappresentato	
	una criticità economico-finanziaria nonché debitoria per il Centro;	
	e) invia alle Università aderenti, al fine di consentire l'adeguato monito-	
	raggio da parte di questi, una relazione annua sulle attività svolte con	
	allegati i relativi rendiconti scientifici e finanziari;	

f) attua gli indirizzi del Consiglio Direttivo di cui all'art. 7 e svolge le attività previste all'art. 3 secondo gli scopi di cui all'art. 1 nel rispetto del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo sede amministrativa, e, in particolare, cura l'individuazione dei profili dei destinatari dei contratti attivi la cui stipula sarà a cura del Dipartimento sede amministrativa;

g) garantisce alle Università aderenti al Centro e ai collaboratori che vi
 afferiscono la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgi-
 mento delle attività istituzionali del Centro;

h) nomina il Vicedirettore tra i componenti del Consiglio Direttivo aventi i requisiti per l'elezione alla carica di Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centro.

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore del Centro ed è composto da due rappresentanti per ciascuna Università convenzionata, nominati da ogni Ateneo aderente, secondo le norme in vigore nello stesso. In ogni caso tutte le Università convenzionate devono avere un numero di rappresentanti paritetico. I componenti del Consiglio sono componenti di diritto del Comitato Scientifico di cui all'art. 8. Ciascun rappresentante nominato dura in carica tre anni e il mandato può essere rinnovato una sola

	f) attua gli indirizzi del Consiglio Direttivo di cui all'art. 7 e svolge le	
	attività previste all'art. 3 secondo gli scopi di cui all'art. 1 nel ri-	
	spetto del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	
	dell'Ateneo sede amministrativa, e, in particolare, cura l'individuazione	
	dei profili dei destinatari dei contratti attivi la cui stipula sarà a cura	
	del Dipartimento sede amministrativa;	
	g) garantisce alle Università aderenti al Centro e ai collaboratori che vi	
	afferiscono la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgi-	
	mento delle attività istituzionali del Centro;	
	h) nomina il Vicedirettore tra i componenti del Consiglio Direttivo aventi i	
	requisiti per l'elezione alla carica di Direttore, che lo sostituisce in	
	caso di assenza o temporaneo impedimento.	
	Art. 7 - Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo, di programmazione e di	
	deliberazione delle attività del Centro.	
	2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore del Centro ed è composto	
	da due rappresentanti per ciascuna Università convenzionata, nominati da	
	ogni Ateneo aderente, secondo le norme in vigore nello stesso. In ogni	
	caso tutte le Università convenzionate devono avere un numero di rappre-	
	sentanti paritetico. I componenti del Consiglio sono componenti di diritto	
	del Comitato Scientifico di cui all'art. 8. Ciascun rappresentante nomi-	
	nato dura in carica tre anni e il mandato può essere rinnovato una sola	

	volta. Il componente eventualmente subentrato in corso di mandato resta	
	in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.	
	3. Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti attribuzioni:	
	a) elegge il Direttore, ai sensi del precedente art. 6;	
	b) assume tutte le delibere di carattere scientifico e organizzativo ne-	
	cessarie al funzionamento del Centro;	
	c) delibera su eventuali modifiche del presente testo Convenzionale, da	
	sottoporre all'approvazione degli organi accademici degli Atenei con-	
	venzionati;	
	d) nomina i componenti del Comitato Scientifico;	
	e) approva il programma triennale di sviluppo del Centro, definendo le	
	linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e	
	delibera, su proposta del Direttore, il piano annuale di attività del	
	Centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e fi-	
	nanziari;	
	f) approva la relazione annuale predisposta dal Direttore;	
	g) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati	
	alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo del	
	Dipartimento di supporto amministrativo-contabile e allocati con ido-	
	neo titolo all'interno della proposta di budget economico e degli	
	investimenti del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile;	
	h) approva i contratti di ricerca e di collaborazione e le convenzioni	
	con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, negli	

	ambiti di pertinenza del Centro, nel rispetto del pertinente regola-	
	mento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Univer-	
	sità sede amministrativa del Centro, le richieste di finanziamento,	
	gli accordi con i Dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle	
	risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti,	
	approvati in sede di adesione alla presente convenzione, nonché le	
	modifiche a tali accordi;	
	i) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del Centro e	
	dispone sull'utilizzazione delle attrezzature acquistate dal Centro o	
	al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del Re-	
	golamento per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Uni-	
	versità sede amministrativa del Centro;	
	j) delibera sulle richieste di nuove adesioni al Centro e prende atto	
	delle dichiarazioni di recesso di Atenei e di ritiro di adesione di	
	docenti;	
	k) approva il regolamento di funzionamento del Centro per gli aspetti non	
	disciplinati dalla presente convenzione;	
	l) approva la proposta di rinnovo del Centro per il periodo convenzionale	
	successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo	
	degli Atenei convenzionati;	
	m) approva la proposta di scioglimento anticipato del Centro, da sotto-	
	porre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei conven-	
	zionati;	

	n) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da	
	almeno un quinto dei suoi componenti.	
	4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore in seduta ordinaria	
	almeno tre volte l'anno. Esso si riunisce, ogni qualvolta necessario per	
	la programmazione e gestione delle attività per iniziativa del Direttore	
	o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti. In	
	caso di impedimento o assenza del Direttore, il Consiglio Direttivo è	
	convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi è impossibilitato,	
	dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videocon-	
	ferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione	
	certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del	
	Consiglio Direttivo.	
	5. La convocazione è fatta dal Direttore per iscritto almeno 5 (cinque)	
	giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli	
	argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio	
	Direttivo può essere convocato con almeno 24 (ventiquattro) ore di preav-	
	viso, con mezzi adeguati alle circostanze.	
	6. Il Direttore è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti la	
	cui discussione sia stata richiesta per iscritto da almeno un quinto dei	
	membri del Consiglio Direttivo, dandone comunicazione ai componenti con	
	almeno 24 ore di preavviso.	
	7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza	
	relativa degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti	

	giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In	
	caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di chi	
	presiede la seduta.	
	8. Il Responsabile Amministrativo del Centro, nominato dall'Ente ospitante	
	la sede amministrativa del medesimo, svolge di norma le funzioni di se-	
	gretario verbalizzante.	
	9. È facoltà del Direttore, quando ritiene opportuno, indire una riunione	
	estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al Centro per una	
	ricognizione dell'attività scientifica svolta e programmata dal Centro.	
	Art. 8 - Comitato Scientifico	
	1. Il Comitato Scientifico è organo di consulenza che coopera alla formula-	
	zione delle linee generali del Centro esprimendo il suo parere e contri-	
	buisce alla realizzazione di iniziative ad esse inerenti. Tale cooperazione	
	è sollecitata dai soggetti con potere di convocazione (Direttore, un quinto	
	del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo) attraverso consulta-	
	zioni e proposte per il miglioramento o l'estensione delle attività svolta	
	dal Centro.	
	2. A seconda dell'oggetto su cui esso è chiamato a deliberare il Comitato è	
	convocato in seduta plenaria o ristretta. Il primo è convocato su tematiche	
	scientifiche di carattere generale, mentre il secondo è convocato su tema-	
	tiche scientifiche settoriali. La composizione del Comitato in seduta ri-	
	stretta è stabilita dai soggetti con potere di convocazione che invitano	
	sia i componenti del Consiglio Direttivo che i singoli studiosi,	

	professionisti ed esperti di chiara fama, sia italiani che stranieri, non	
	appartenenti agli Atenei aderenti facenti parte del Comitato stesso, nei	
	settori e ambiti di interesse oggetto della convocazione.	
	3. Il Comitato Scientifico è composto:	
	- dal Direttore;	
	- da docenti, ricercatori e studiosi italiani e stranieri, anche esterni	
	alle Università convenzionate, professionisti ed esperti di chiara fama,	
	le cui competenze e professionalità siano riconosciute dal Consiglio	
	Direttivo adeguate e rilevanti per le attività del Centro.	
	4. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica tre anni e possono	
	svolgere ulteriori mandati successivi. Il componente eventualmente suben-	
	trato in corso di mandato resta in carica fino alla scadenza naturale	
	dell'organo. Il Comitato Scientifico decade automaticamente con il decadere	
	del Consiglio Direttivo che lo ha espresso.	
	5. Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore in seduta ordinaria di	
	norma ogni sei mesi o almeno una volta all'anno. Esso si riunisce in seduta	
	straordinaria per iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta	
	motivata almeno un quinto dei componenti ovvero un quinto del Consiglio	
	Direttivo. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in modalità	
	telematica.	
	6. La convocazione del Comitato Scientifico è trasmessa dal Direttore per	
	iscritto, per via telematica a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni	
	prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti	

	posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Comitato può essere	
	convocato con almeno 24 ore di preavviso. Il Direttore è tenuto ad inserire	
	all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta	
	da almeno un quinto dei membri del Comitato.	
	7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza	
	relativa degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giusti-	
	ficati; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso	
	di parità di voti prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di	
	colui che presiede la seduta.	
	8. Per lo svolgimento dei lavori delle adunanze il Direttore nomina un segre-	
	tario fra i componenti del Comitato Scientifico o, in caso di necessità,	
	un componente del Consiglio direttivo.	
	Art. 9 - Funzionamento del Centro	
	1. Le attività scientifiche del Centro saranno svolte in base ai piani e ai	
	programmi elaborati dal Consiglio Direttivo del Centro stesso, previa	
	consultazione del Comitato Scientifico.	
	2. Il funzionamento scientifico del Centro sarà regolato da eventuali appo-	
	site norme interne che stabiliranno, tra l'altro, le modalità di formu-	
	lazione dei programmi di cooperazione scientifica a partire dalle proposte	
	di singoli o gruppi di appartenenti al Centro.	
	3. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. j)	
	verranno definiti i parametri per predisporre il programma delle attività	

	e il piano economico-finanziario, nonché gli obiettivi e le attività	
	oggetto degli obblighi informativi e di monitoraggio di cui all'art. 16.	
	4. Tutte le cariche assunte per il funzionamento del Centro sono svolte a	
	titolo gratuito.	
	Art. 10 - Finanziamenti	
	1. Il Centro, privo di autonomia amministrativa e contabile, non assume	
	obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né rappresenta singoli	
	partecipanti.	
	2. I partecipanti al Centro non si assumono le obbligazioni del Centro né	
	possono assumere obbligazioni per conto del Centro. È esclusa ogni ga-	
	ranzia delle Università su eventuali prestiti contratti dal Centro.	
	3. Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da Enti pubblici o	
	privati nazionali o esteri, Convenzioni nazionali ed internazionali con	
	Enti di ricerca o con organi di carattere sovranazionale o comunitario ed	
	eventuali finanziamenti dagli Atenei o dai Dipartimenti di riferimento,	
	erogati su base facoltativa, previa approvazione degli organi di governo	
	delle Università convenzionate.	
	4. La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento, sede ammini-	
	strativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Ammi-	
	nistrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza,	
	garantendo una rendicontazione specifica mediante appositi documenti con-	
	tabili, anche di tipo analitico.	

	5. La gestione amministrativo-contabile del Centro si informa, oltre che	
	alle previsioni della legge 240/2010 del d.lgs. 27.01.2012 n. 18 e degli	
	altri decreti attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale,	
	analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e	
	stabilità e sostenibilità economiche.	
	6. I finanziamenti assegnati in maniera indivisa e relativi a iniziative	
	comuni saranno gestiti presso l'Università sede amministrativa, con vin-	
	colo di destinazione al Centro. I finanziamenti eventualmente assegnati	
	in forma divisa alle singole Università aderenti al Centro e con desti-	
	nazione vincolata alle attività di ricerca del Centro stesso saranno	
	gestiti dalle singole Università assegnatarie nel rispetto della desti-	
	nazione prevista in caso di scioglimento anticipato.	
	7. La gestione amministrativa, negoziale, economico-patrimoniale e finan-	
	ziaria relativa al Centro sarà a cura del Dipartimento sede amministra-	
	tiva, secondo la normativa di riferimento in vigore presso l'Università	
	sede.	
	8. La gestione amministrativa e contabile, anche relativa agli eventuali	
	finanziamenti destinati a sostenere le attività del Centro, è svolta dal	
	Dipartimento sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del	
	Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Uni-	
	versità di appartenenza, garantendo una rendicontazione specifica me-	
	diante apposite viste contabili, anche di tipo analitico. La gestione	
	amministrativo-contabile del Centro si uniforma alle previsioni delle	

	norme vigenti in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e	
	di bilancio unico delle Università e, altresì, ai principi di equilibrio	
	finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche.	
	9. Le richieste e l'accettazione di ogni finanziamento dovranno essere ap-	
	provate dal Consiglio Direttivo e firmate dal Direttore del Centro. L'am-	
	ministrazione di tali finanziamenti sarà effettuata in conformità al Re-	
	golamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore	
	presso la sede amministrativa del Centro. I contratti e le convenzioni	
	previste dal presente articolo saranno stipulati in conformità a quanto	
	stabilito dal citato Regolamento.	
	Art. 11 - Gestione Patrimoniale	
	1. Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni da esso	
	acquistati o al medesimo concessi in uso sono, rispettivamente, inventa-	
	riati e riportati sul registro dei beni di terzi in uso presso le Uni-	
	versità aderenti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo rico-	
	gnitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri	
	inventariali dei beni in uso unitari del Dipartimento e dell'Università,	
	sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazio-	
	nali vigenti e le regolamentazioni interne.	
	2. Il consegnatario dei beni inventariali presso il Dipartimento sede ammi-	
	nistrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia	
	dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso.	

3. I registri inventariali dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.

Art. 12 - Nuove adesioni

1. Possono entrare a far parte del Centro altre Università dietro richiesta da formularsi al Direttore del Centro. Previa approvazione del Consiglio Direttivo e degli organi deliberanti degli Atenei Convenzionati, le nuove ammissioni saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, sottoscritti dai soli rappresentanti degli Atenei richiedenti nonché dal Rettore della Sede Amministrativa.

Art. 13 - Stipula durata e rinnovo

1. La presente Convenzione è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale o elettronica avanzata/qualificata, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte dell'ultimo firmatario e ha 6 anni di validità. Per ultimo firmatario è da intendersi, ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo l'Ente che sottoscrive per ultimo entro la scadenza della preesistente Convenzione o comunque entro la data indicata dall'Università sede ospitante nella comunicazione di avvio del processo di sottoscrizione finalizzato al rinnovo.

2. Il rinnovo sarà attuato mediante acquisizione delle delibere da parte delle Università aderenti, mediante stipulazione di un nuovo atto scritto e previa valutazione dell'attività svolta dal Centro nel periodo precedente.

	3. Le delibere di rinnovo dei vari partecipanti dovranno pervenire entro sei	
	mesi antecedenti alla scadenza della presente Convenzione, al fine di	
	regolamentare le attività del Centro senza soluzione di continuità. La	
	Convenzione di rinnovo verrà firmata in coincidenza o con vigenza dalla	
	data di scadenza della Convenzione precedente. Le Università che delibe-	
	reranno e sottoscriveranno successivamente a tale rinnovo, e quindi suc-	
	cessivamente all'ultimo firmatario come definito al precedente comma 1,	
	firmeranno, su richiesta da avanzare al Direttore del Centro e da appro-	
	vare da parte del Comitato Direttivo del medesimo, un atto aggiuntivo e	
	verranno integrate da tale data nelle attività del Centro, senza necessità	
	di ulteriori delibere di approvazione da parte delle Università aderenti.	
	4. Ai fini del rinnovo, il Centro dovrà presentare a tutte le Università	
	aderenti una relazione complessiva sull'attività, comprendente i risul-	
	tati scientifici e gli obiettivi raggiunti (progetti di ricerca attivati,	
	pubblicazioni, convegni, seminari, contratti di lavoro e ricerca, borse	
	di studio ecc.), nonché che rappresenti la situazione economico-finan-	
	ziaria e contabile del Centro dell'ultimo periodo convenzionale, le mo-	
	tivazioni al proseguimento del Centro e un piano di sviluppo per il	
	periodo di rinnovo, comprendente la sostenibilità finanziaria, sotto-	
	scritta dal Direttore.	
	Art. 14 - Recesso	
	1. Ciascuna Università convenzionata può esercitare l'azione di recesso, da	
	comunicarsi con preavviso di sei mesi con lettera raccomandata R.R. o	

	tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del	
	Centro, al Rappresentante legale dell'Università o Ente ospitante nonché	
	alle altre Università aderenti. Resta in ogni caso fermo l'obbligo per	
	l'Università receduta di adempiere a tutte le obbligazioni e agli oneri	
	assunti nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla	
	data di ricezione della comunicazione di recesso.	
	Art. 15 - Scioglimento e disattivazione	
	1. Il Centro è sciolto anticipatamente dagli Organi di governo dell'Univer-	
	sità sede amministrativa su proposta del Consiglio Direttivo con voto	
	favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nei casi di:	
	a. venir meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;	
	b. manifesta e perdurante criticità economico-finanziaria del Centro;	
	c. inadempienza, da parte dei membri del Centro agli obblighi derivanti dalla	
	presente Convenzione, ciascuno per le proprie competenze;	
	d. venir meno della pluralità degli Atenei aderenti (riduzione a uno degli	
	Atenei interessati);	
	e. assenza o inadeguatezza di benefici economici e di ricerca a favore degli	
	Atenei aderenti e/o partecipanti	
	f. mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede am-	
	ministrativa del Centro;	
	g. sostanziale inattività, inadeguatezza e/o impossibilità del Centro di	
	raggiungere e conseguire le proprie finalità ed i propri obiettivi pre-	
	fissati;	

	h. insostenibilità in termini di efficienza ed efficacia delle attività.	
	2. Entro sei mesi dalla delibera del Consiglio Direttivo circa l'accertamento	
	della causa di scioglimento anticipato del Centro, individuata ai sensi	
	del precedente comma 1 del presente articolo, dovranno essere portate a	
	termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-	
	contabile. Il Centro non potrà assumere alcuna ulteriore obbligazione	
	verso terzi dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato proposta di scio-	
	glimento.	
	3. Qualora obbligazioni verso terzi comportassero l'esigenza di un termine	
	superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio	
	Direttivo indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i	
	contratti in atto o mediante il riconoscimento della "ultrattività" dovuta	
	fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasfe-	
	rimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso	
	i terzi interessati.	
	4. Lo scioglimento si perfeziona con l'adozione di apposite delibere da parte	
	degli Organi di Governo dell'Università sede ospitante e diviene efficace	
	con la comunicazione al Direttore del Centro e a tutte le Università	
	aderenti, di tale decisione. Le altre Università aderenti, tramite ap-	
	posite delibere degli Organi Collegiali, prenderanno atto dello sciogli-	
	mento e della disattivazione del Centro.	

5. L'Università sede amministrativa del Centro disporrà l'assorbimento di tutte le attività residue al Dipartimento di afferenza del Centro medesimo.

Art. 16 - Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

1. Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato, i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati all'Università concedente.

2. Per quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro, gli stessi, previa apposita delibera in tal senso del Consiglio Direttivo, resteranno di proprietà dell'Università presso cui al momento dello scioglimento risultano installati o collocati.

3. Le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Consiglio Direttivo, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.

Art. 17 - Obblighi informativi e di monitoraggio

1. Annualmente, il Centro, a cura del suo Direttore, trasmette agli Atenei aderenti una relazione scientifica sulle attività svolte e un resoconto esauritivo sulla gestione e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, evidenziando eventuali criticità nonché segnalando eventuali situazioni debitorie critiche per il Centro.

	2. Da tali relazioni e resoconti dovranno emergere con chiarezza i benefici	
	derivanti alle Università aderenti dallo svolgimento delle attività.	
	Nello specifico tali documenti devono contenere:	
	a. volume di attività;	
	b. grado di conseguimento degli obiettivi dichiarati e analisi delle cause	
	di mancato raggiungimento;	
	c. grado di realizzazione delle previsioni economico-finanziarie ed analisi	
	degli scostamenti (equilibrio economico);	
	d. situazione debitoria e creditoria (equilibrio finanziario);	
	e. numero di progetti implementati, risultati delle ricerche;	
	f. numero di pubblicazioni, eventi, congressi e seminari;	
	g. aspetti reputazionali (ritorni di immagine, presenza sul territorio;	
	h. i risultati delle ricerche che hanno trovato applicazione e utilità nel	
	sistema produttivo e nei servizi;	
	i. i docenti che partecipano alle attività del Centro;	
	j. ogni altra informazione utile a valutare le attività.	
	3. Il Direttore provvederà a inoltrare direttamente o tramite i rappresen-	
	tanti di ciascun Ateneo nel Consiglio Direttivo, la predetta documenta-	
	zione agli Atenei convenzionati.	
	Art. 18 - Titolarità dei risultati e tutela della proprietà intellettuale	
	1. Ai fini della presente Convenzione, con il termine "Risultati" s'intende	
	qualsiasi invenzione, software opera dell'ingegno, creazioni ed elaborati	
	intellettuali, dato, conoscenza o informazione che possono essere oggetto	

	di tutela brevettuale o di tutela in termini di diritto d'autore, ottenuti	
	in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto della presente Conven-	
	zione e in ragione di essa dalle istituzioni convenzionate (a titolo	
	meramente esemplificativo, il termine "Risultati" s'intende inclusivo di	
	presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione	
	di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti	
	o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate	
	nell'ambito delle attività svolte dal Centro).	
	2. Fatti salvi i diritti morali d'autore, riconosciuti agli autori in qualità	
	di persone fisiche, i diritti patrimoniali sui Risultati, di cui al comma	
	precedente, derivanti dalle attività del Centro, apparterranno all'isti-	
	tuzione convenzionata che ha svolto l'attività.	
	3. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere	
	attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università aderenti	
	in relazione al loro effettivo apporto, fatti comunque salvi i diritti di	
	proprietà intellettuale dei soggetti esterni alle Università afferenti al	
	Centro, in base al rapporto con il Centro e all'attività svolta.	
	4. In tutti i casi in cui i medesimi Risultati di cui sopra ottenuti con-	
	giuntamente, la titolarità dei relativi diritti sarà congiunta e sulla	
	base dell'apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.	
	A tal riguardo, le istituzioni interessate si impegnano a stipulare spe-	
	cifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di	
	ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei	

	Risultati e che ne disciplinino la gestione, la valorizzazione e i processi di trasferimento tecnologico.	
	Art. 19 - Riservatezza	
	1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo.	
	Art. 20 - Sicurezza nei luoghi di lavoro	
	1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.	
	2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di Enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. sono individuati di intesa fra Enti convenzionati e le singole Università attraverso specifici accordi.	
	3.	

	Art. 24 - Modifiche alla Convenzione	
	1. Le modifiche alla presente Convenzione, ivi incluse le adesioni di altri	
	Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio	
	Direttivo approvate degli organi di governo delle Università Convenzio-	
	nate e formalizzate con appositi atti aggiuntivi.	
	Art. 25 - Registrazione, imposta di bollo e firma digitale	
	1. Il presente Atto viene redatto in un unico originale e sarà registrato in	
	caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 4. Tariffa parte II - atti	
	soggetti a registrazione in caso d'uso- del D.P.R. 26.04.1986 N. 131. Le	
	spese eventuali di registrazione saranno a carico della parte richiedente.	
	2. La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex	
	art.24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) -	
	Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	
	3. Il presente atto, firmato digitalmente, si compone di n. 8 fogli, viene	
	redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa	
	fissa ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II - atti soggetti a registra-	
	zione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di	
	registrazione saranno a carico della parte richiedente.	
	4. L'imposta di bollo (art. 2 della tariffa, All. A, parte prima del D.P.R.	
	n. 642/1972), pari a euro sedici (€ 16/00) per foglio, verrà assolta in	
	modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972 dall'Univer-	
	sità sede amministrativa come da autorizzazione dell'Agenzia delle	

Entrate - Direzione Regionale della Campania - del 20 marzo 2023 prot.

22005.

5. La Convenzione, sottoscritta da tutte le Parti aderenti mediante firma

digitale, entra in vigore a partire dalla data del repertorio finale.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano

le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministra-

tiva del Centro e altresì la normativa generale vigente in materia.

DATA*

FIRMA**

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma

digitale.

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,

n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.